

PERMESSI EX LEGE 104/1992 QUANDO SI INTEGRA L'ABUSO CHE GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

GIOVANNI MAGLIARO

La Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondati i primi due motivi addotti dal ricorrente.

Nel valutare la condotta del lavoratore occorre tenere conto delle modalità con le quali la prestazione assistenziale viene resa ed in particolare dei tempi della stessa. E' necessario avere ben presente se effettivamente durante il permesso dal lavoro sia stato sottratto tempo all'assistenza del disabile. Nella fattispecie la Corte d'Appello è incorsa nella violazione di legge laddove ha ritenuto che l'allontanamento dal domicilio dove si trovava l'invalida da assistere nelle ore diurne immediatamente precedenti (tanto era stato accertato dai controlli effettuati da un'agenzia investigativa incaricata dall'azienda) costituisse uno sviamento della funzione assistenziale da svolgere nella giornata di permesso.

Con l'ordinanza n. 2235 del 25 gennaio 2023 la Cassazione si pronuncia in merito alla corretta fruizione di un permesso ex lege 104 del 1992. Nella fattispecie viene affermato che l'allontanamento dall'abitazione dell'invalida assistita non integra un abuso del diritto con conseguente illecito disciplinare qualora la condotta del lavoratore in permesso abbia lo scopo di arrecare utilità alla disabile.

Un dipendente della VIS S.p.A. di Taranto è stato licenziato dal datore di lavoro per motivi disciplinari perché accusato di abuso del permesso ex lege 104/1992. Il lavoratore si era assentato dal domicilio dell'invalida cui doveva prestare assistenza e ciò, secondo il datore, integrava l'abuso contestato e costituiva una grave violazione dei doveri di correttezza e di buona fede realizzando una indebita percezione dell'indennità da parte dell'istituto previdenziale.

Prima il Tribunale di Taranto poi la Corte d'Appello di Lecce hanno dato torto al lavoratore. Pur dando atto che l'assistenza all'invalido può essere prestata con varie modalità, la Corte ha evidenziato che le caratteristiche dell'invalidità dell'assistita – gravemente obesa e incapace di muoversi da sola sicché necessitava di assistenza continua – comportavano che il dipendente dovesse rimanere nei pressi della stessa per assisterla ed avrebbe potuto allontanarsi solo per brevissimi periodi. Invece l'assenza si era prolungata praticamente per l'intera giornata. La spiegazione data dal ricorrente – di essere stato impegnato nella ricerca di un letto antidecubito – non è stata ritenuta credibile.

Il lavoratore ha presentato ricorso per Cassazione articolato in vari motivi. Anzitutto il giorno in questione era stato assegnato al turno notturno dalle 22 alle 6 e aveva chiesto di beneficiare del permesso perché doveva prestare assistenza all'invalida proprio nelle ore notturne. Era rientrato al domicilio alle 19,40 e non si era più mosso durante tutta la notte. Quindi aveva prestato assistenza all'invalida per tutte le otto ore in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa utilizzando il permesso in maniera corretta. Col secondo motivo ha sostenuto che poiché l'attività lavorativa avrebbe dovuto essere prestata nel turno notturno durante le ore diurne nessuna attività lavorativa gli poteva comunque essere richiesta. Infine l'assistita era un'invalida grave e necessitava di assistenza globale estesa a tutte le necessità anche collaterali e non necessariamente collegate all'assistenza diretta alla persona. Durante il giorno lui aveva provveduto ad acquistare un letto contro il decubito.



n. 238
6 febbraio 2023